



## **Proposta di decisione del consiglio di amministrazione concernente l'applicazione di un periodo di prova al nuovo direttore della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)**

Il consiglio di amministrazione intende adottare una decisione concernente l'attuazione del nuovo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) secondo cui, in pendenza dell'adozione di norme di attuazione *ad hoc*, le norme di attuazione della Commissione si applicano per analogia alle specifiche circostanze dell'ETF.

Ai sensi dell'articolo 14 del RAA, un agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi. Le norme di attuazione adottate dalla Commissione dispongono che tutto il personale dirigente di alto livello (direttore, direttore generale), compresi gli agenti temporanei, è tenuto ad effettuare un periodo di prova in fase di assunzione.

Analogamente alla Commissione, il contratto di assunzione del nuovo direttore prevede un periodo di prova. È pertanto necessario stabilire le relative modalità di applicazione con riferimento alle specifiche circostanze dell'ETF.

Il periodo massimo di prova per gli agenti temporanei è di sei mesi, prorogabile in casi eccezionali per altri sei. Almeno un mese prima dello scadere del periodo di prova, è necessario redigere una relazione circa le capacità ed il rendimento della persona interessata. La relazione viene quindi comunicata alla persona interessata la quale può, a sua volta, presentare osservazioni per iscritto.

Sulla base della relazione, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (nel caso presente il consiglio di amministrazione) può decidere la conferma della persona interessata ovvero, in circostanze eccezionali, il prolungamento del periodo di prova od ancora, nel caso di comprovata inadeguatezza delle prestazioni svolte, il suo licenziamento.

Le disposizioni qui di seguito, che il consiglio è chiamato ad adottare, illustrano la procedura di applicazione delle norme di cui all'articolo 14 del RAA con riferimento al direttore dell'ETF.

## **Articolo 14 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA): modalità di applicazione concernenti il direttore della Fondazione europea per la formazione professionale**

Considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio, statuisce che: "il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità di applicazione.";

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), "L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi";

considerando che, in conformità dell'articolo 14 del RAA, la politica del personale della Fondazione europea per la formazione professionale prevede, per ciascun agente temporaneo, un periodo di prova in fase di assunzione.

### **Il consiglio di amministrazione della Fondazione europea per la formazione professionale adotta le seguenti modalità di applicazione:**

1. Tutti gli agenti temporanei assunti presso la Fondazione europea per la formazione professionale sono tenuti ad effettuare un periodo di prova ai sensi dell'articolo 14 del RAA.
2. Nei confronti del direttore, i poteri di autorità abilitata a concludere contratti d'assunzione spettano al consiglio di amministrazione entro i limiti della disposizione predetta.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione, previa consultazione delle principali parti interessate e, ove del caso, facendosi opportunamente assistere, provvede alla valutazione del rendimento, dell'efficienza e della condotta del direttore nello svolgimento dei compiti inerenti alla sua funzione.
4. Prima dello scadere del quinto mese del periodo di prova, il presidente comunica la valutazione al direttore, il quale può, a sua volta, presentare osservazioni per iscritto al presidente.
5. Il presidente provvede a comunicare la valutazione, unitamente alle eventuali osservazioni del direttore, al consiglio di amministrazione. In linea con i risultati della valutazione, il presidente propone al consiglio di amministrazione la conferma del direttore nella sua funzione ovvero, in circostanze eccezionali, il prolungamento del periodo di prova od ancora, nel caso di comprovata inadeguatezza delle prestazioni svolte dal direttore, il suo licenziamento.
6. Il consiglio di amministrazione decide sulla proposta del presidente.
7. Qualora il presidente proponga il prolungamento del periodo di prova o il licenziamento del direttore, quest'ultimo ha diritto di essere ascoltato dal consiglio di amministrazione.